

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvillieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella
causa iscritta al RGL n. 5356/2019 promossa da:

A.A. MODELLERIA srl, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE FORTE

- PARTE RICORRENTE -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dal funzionario
RICCARDO VISCA

e contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv.
EMILIA CONROTTO

- PARTI CONVENUTE -

Oggetto: ricorso ex art. 442 e segg. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente chiedeva annullare e dichiarare illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca n. 110 76 2019 00000 19 5000 notificata da AdER il 28 maggio 2019; dichiarare *"l'intervenuta decadenza del seguente l'avviso di addebito n. 41020180009767300000 con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante"*; accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica del predetto avviso di addebito. Affermava di aver avuto conoscenza dell'ava n. 41020180009767300000 soltanto con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (fondata anche su altri ava e cartelle di pagamento); oltre ad eccepire l'omessa notifica del titolo eccepiva la decadenza dal potere di riscossione, ex art. 25, co. 1, D.L.vo n. 46/1999, in



quanto trattandosi di contributi relativi agli anni 2015 e 2016 dovevano essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo, mentre il ruolo veniva reso esecutivo nel 2018;

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE chiedeva il rigetto del ricorso;

l'INPS chiedeva in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non impugnabile; sempre in via preliminare, in subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per tardività della stessa; in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione; sempre nel merito, nella denegata ipotesi di annullamento dei titoli esecutivi sottostanti il ruolo esecutivo, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge. Affermava che l'avviso di addebito n. 40020180009767300000 era stato notificato a mezzo pec il 27 settembre 2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata AAMODELLERIA@PEC.IT, indirizzo registrato dalla società sul registro INI PEC, come attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna che produceva; l'iscrizione a ruolo non era tardiva, posto che il D.lgs. n. 46/1999 disciplinava la riscossione dei crediti a mezzo ruoli esattoriali, mentre il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, introduceva un nuovo sistema di recupero dei crediti INPS attraverso l'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo, in relazione ai crediti accertati dall'Istituto a partire dal 1° gennaio 2011, anche se di competenza di periodi antecedenti, e non era pertanto applicabile alla fattispecie di causa l'art 25 del D.lgs. n. 46/1999;

l'eccezione di decadenza formulata dalla parte opponente non è fondata. Dal 1° gennaio 2011 il recupero dei crediti degli enti previdenziali non avviene più tramite ruoli esattoriali ma attraverso avviso di pagamento, ex art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Dal 1° gennaio 2011 l'INPS provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il comma 5 del citato art. 30 prevede che *"L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza*



Sociale." Il nuovo sistema di riscossione, pertanto, non prevede iscrizione a ruolo né termini di decadenza o notifica perentori;

l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'ava oggetto di causa non è fondata. L'INPS documentava la rituale notifica a mezzo pec dell'ava n. 40020180009767300000. In corso di causa la difesa di parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica a mezzo pec, in quanto il documento informatico doveva essere necessariamente firmato in CAdES o in PAdES per offrire la massima garanzia di autenticità dell'atto, e non creato ab origine in formato informatico, ed in proposito citava la sentenza della Cassazione a sezioni unite n 10266/2018. L'eccezione di nullità non è fondata. La giurisprudenza di legittimità afferma che *"In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati."*, sent. n. 30927 del 29/11/2018, sent. s.u. n. 10266 del 27/04/2018. Come affermato in materia analoga dalla Corte territoriale (nella sentenza pronunciata nella causa iscritta a RG n. 188/2019, nota alle parti), *"la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo."*;

il ricorso deve pertanto essere respinto;

le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

respinge il ricorso;



condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.550,00 oltre
rimb. 15% in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ed in € 3.550,00 oltre
rimb. 15% in favore dell'INPS.

Così deciso in Torino, il 20 ottobre 2020.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

